



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia sezione staccata di Catania (Sez. 3°)

Composto dai signori magistrati:

Dott. Adriano Leo - Presidente

Dott. Salvatore G. Schillaci - Consigliere relatore

Dott. Giovanni Milana - Consigliere

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1068/2006RG, proposto dalla soc.
coop. Istituto Walden, in persona del legale
rappresentante P.T. rappresentato e difeso dall'
avv. Fabio Greco ed elettivamente domiciliato
presso lo stesso in Catania via conte di Torino 45;

C O N T R O

l'Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali
e P. I., in persona dell'assessore P.T.,
rappresentato e difeso dalla avvocatura dello Stato
di Catania, domiciliataria ex lege; per
l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza
della III^a sezione del TAR Sicilia - Sez. di
Catania n°3576 dell'11/07/2000, confermata dal

C.G.A. con sentenza n. 733 dell' 08/11/2005;

notificata il 23/5/2001.

Visto il ricorso con relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore consigliere S.re Schillaci ed uditi altresì, nella camera di consiglio del giorno 11/1/2007, gli avv. ti delle parti, come da verbale relativo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

con sentenza n.1408/11.7.2000, confermata poi dal C.G.A., questa Sezione ha annullato, per violazione dell'ordinanza assessorile n. 1502/95 e per errore sui presupposti il diniego esposto dall'assessorato che convenuto al riconoscimento alla soc. cooperativa ricorrente della autorizzazione a gestire corsi di specializzazione polivalente ex D.P.R. n. 970 del 1975.

Avverso detto sentenza l'assessorato regionale ha proposto appello poi respinto del C.G.A., per cui la stessa è divenuta definitivamente esecutiva ed è passata in cosa giudicata.

Ciò malgrado non ha adempiuto all'obbligo di dare esecuzione al giudicato sostanziale così formatosi, rilasciando alla gestione dei corsi biennali polivalenti ex D.P.R. 970/75.

Con atto prevenuto il 13/02/06 la cooperativa ricorrente ha intimato all'Assessorato costituente ai sensi dell'art. 90, secondo comma, del D.R. n. 642/19.7 - di adempiere compiutamente al predetto giudicato, autorizzando la gestione di due corsi di specializzazione polivalente ex. DPR 970/05 E O.A. 1592/95 da svolgersi nel comune di Patti.

poiché a tale intimazione non è seguita, nel termine prescritto, la dovuta ottemperanza, l'Istituto Walden con atto notificato il 6/4/06 e depositato il 12/4/06, ha proposto ricorso al Presidente di questo Tribunale, chiedendo che venga dichiarato l'obbligo dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e P.I. di adottare le determinazioni necessarie per adempiere nei termini richiesti al giudicato indicata in epigrafe. Viene inoltre domandato che, per l'ipotesi di ulteriore mancata esecuzione da parte dell'amministrazione, sia deposta la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione degli atti sostitutivi necessari.

Il ricorso è stato comunicato all'Assessorato Reg.le Beni Culturali, Ambientali e P.I., che non ha formulato osservazioni.

La causa è passare in decisione nella camera di consiglio dell' 11 Gennaio 2007.

Diritto

Con sentenza n. 1408 dell' 11/7/2000, confermata dal C.G.A., questa sezione ha annullato

il diniego dell'assessorato. diernamente convenuto di riconoscimento n/capo alla soc. cooperativa ricorrente sede di patti dell'autorizzazione a gestire corsi di specializzazione polivalente ex D.P.R. 970/75 per violazione dell'O.A. 1502/95 e per errori presupposti.

Attraverso detta sentenza l'Assessorato Regionale ha proposto appello poi respinto dal C.G.A., per cui la stessa è divenuta definitivamente esecutiva.

All'obbligo di dare compiuta esecuzione al giudicato sostanziale così formatosi l'Assessorato Regionale intimato non ha finora adempiuto. Ciò posto e risultando osservate le formalità procedurali previste dall'articoli 90 e 91 del R.D. n. 642/1907, il ricorso in esame va accolto e va dichiarato l'obbligo dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e P.I. di ottemperare integralmente allo ripetuto giudicato, atteso che gli atti assessoriali di diniego di sospensione interventi nelle more processuali e dopo la notifica delle sentenze di I° e II° grado sono da ritenersi inefficaci in quanto elusivi del giudicato medesimo, nei termini di giorni sessanta dalla notifica della presente pronunzia, con ogni conseguente accessorio (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, I, 7.11.1988, n. 1279).

Per il caso di permanente inadempienza dell'amministrazione, il Dirigente dell'Ufficio

Scolastico Provinciale di Messina o funzionario dello stesso immediatamente designato viene fin da ora nominato commissario ad acta, affinché provveda a dare compiuta esecuzione al giudicato predetto entro il periodo di ulteriori sessanta giorni.

Va precisato che a seguito dell'insediamento del Commissario gli organi dell'amministrazione versano in situazioni di carenza sopravvenuta di podestà, vengono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono conseguentemente disporre degli interessi considerati, nei limiti strettamente necessari per l'adempimento del giudicato (C.G.A., 21.12.1982, N. 92; C.S., VI, 19-1-1995, n. 41).

Le spese seguono come di regola la soccombenza e sono liquidati in dispositivo.

Immediatamente dopo l'espletamento del proprio incarico, il commissario dovrà provvedere a trasmettere rapporto alla Procura Generale presso la Corte dei Conti di Palermo per l'accertamento delle responsabilità inerenti i danni dell'erario derivati dal mancato tempestivo e completo adempimento del giudicato da parte dell'amministrazione, nonché denuncia alla competente Procura della Repubblica, posto che la mancata esecuzione spontanea dell'amministrazione obbligatoria ad adempiere al giudicato, entro il termine giudiziale per l'ottemperanza assegnato alla stessa amministrazione con la presente

sentenza di esecuzione del giudicato, verrà ad integrare gli estremi materiali del reato previsto e punito dall'art. 328 c.p. (rifiuto di atti d'ufficio. Omissione) e/o di altri reati. Di tali atti dovrà essere inviata copia al presidente di questa Sezione, unitamente a copia del verbale di insediamento ed è il provvedimento adottato in esecuzione del presente incarico giudiziario.

P.Q.M.

Il tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (III sez. int.) - in accoglimento del ricorso in epigrafe dichiara l'obbligo dell'Assessorato Regionale e Beni Culturali, Ambientali e P.I. di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Sicilia - Sezione di Catania (sez. III^a) n. 1408 dell'11/7/2000 con ogni conseguente accessorio-entro giorni sessanta dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina o funzionario dello stesso immediatamente designato, commissario ad acta, affinché provveda, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine sopra fissato, a dare compiuta esecuzione al giudicato de quo, con la precisazione che a seguito dell'insediamento del commissario gli organi dell'amministrazione non

possono più disporre in ordine al dovuto adempimento.

Condanna all'Assessorato Regionale intimato al pagamento delle spese di giudizio, liquidati in complessivi euro millequattrocento/00.

Per l'eventuale opera del commissario in euro mille/00 determina il compenso al lordo, della ritenuta fiscale d'acconto, oltre le spese documentate, sempre a carico dell'amministrazione soccombente, che dovrà corrispondergli tali somme immediatamente dopo l'espletamento dell'incarico giudiziario. Ordina al Commissario di provvedere immediatamente dopo l'espletamento del proprio incarico, a trasmettere rapporto alla Procura generale presso la Corte dei Conti di Palermo per l'accertamento delle responsabilità inerenti i danni dell'erario derivati dal mancato tempestivo e completo adempimento del giudicato da parte dell'amministrazione, nonché denuncia alla competente procura della Repubblica, posto che la mancata esecuzione spontanea dell'amministrazione obbligata ad empire al giudicato, entro il termine giudiziale per l'ottemperanza assegnato alla stessa amministrazione con la presente sentenza di esecuzione del giudicato, verrà ad integrare gli estremi materiali del reato previsto è punito dall'art. 328 C.P. (rifiuto di atti d'ufficio. Omissione) e/o di altri reati. Di tali atti dovrà essere inviata copia al Presidente di questa

Sezione, unitamente a copia del verbale di insediamento e del provvedimento adottato in esecuzione del presente incarico giudiziario. Ordina all'Assessore Regionale Beni Culturali, Ambientali e P.I. , per la cennata ipotesi di ulteriore inadempienza, nonché a tutti i competenti funzionari della predetta amministrazione di collaborare, ciascuno per quanto di sua competenza, col Commissario ad acta (mettendosi a sua completa disposizione) nell'espletamento del suo incarico giudiziario.

Ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere immediatamente copia autentica della presente sentenza all'amministrazione intimata ed al Commissario ad acta.

Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11/01/2007

**Questa sentenza è copia conforme
all'originale**